



COMUNE di DESANA

Provincia di Vercelli

Servizio Affari Generali

Originale [x]

Copia []

DETERMINAZIONE N.77

DEL 29 dicembre 2023

Oggetto : pagamento dei diritti di rogito per gli atti rogati dal segretario comunale. Impegno e contestuale liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CIG: non necessita .

Visti :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27.11.2023, di approvazione del DUPSS 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27.11.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 ;

Dato atto che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la L.11/08/2014 n. 114, di conversione del D.L. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica*

dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si sono venuti ad enucleare, nel corso del tempo, i seguenti orientamenti giurisprudenziali :

- un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali;
- un secondo orientamento, che trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016e, da ultimo, nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (v., *ex multis*, Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto n.3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia n.23.01.2017, Tribunale di Bergamo n.29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017, Tribunale di Milano n. 2561 del 29 settembre 2016, n. 1386 del 26 giugno 2017, n. 2960 del 14 novembre 2017, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3 ottobre 2016, Tribunale di Taranto n. 3269 del 17 ottobre 2016, Tribunale di Bergamo n. 762 del 29 settembre 2016, Tribunale di Brescia n. 1486 del 25 novembre 2016 e n. 75 del 23 gennaio 2017, Tribunale di Verona n. 23 del 26 gennaio 2017, Tribunale di Monza n. 46 del 31 gennaio 2017, Tribunale di Potenza n. 411 del 20 aprile 2017, Tribunale di Milano n. 1386 del 26 giugno 2017, Tribunale di Pordenone nn. 77 e 78 del 18 luglio 2017, Tribunale di Sassari n. 507 del 9 agosto 2017, Tribunale di Parma n. 250 del 26 ottobre 2017, Tribunale di Busto Arsizio n. 438 del 8 novembre 2017 e n. 446 del 13 novembre 2017, Tribunale di Tivoli n. 1052 del 14 novembre 2017, Tribunale di Torre Annunziata n. 2465 del 29 novembre 2017, Tribunale di Ancona nn. 65 e 66 del 22 febbraio 2018, Tribunale di Treviso n. 121 del 1 marzo 2018, Tribunale di Trani n. 1035/2018) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C **operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale**, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto tale secondo orientamento maggiormente rispondente al testo della norma in argomento ;

Preso atto che il suddetto orientamento è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze che sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (v., per tutte, Trib. Milano – sent. n. 1539/2016) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente".... Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma*

che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al segretario la richiesta di liquidazione, il quale avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali.

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune intestato al Segretario Comunale Dr. Stefano SCAGLIA, nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento;

Rilevato che :

- nel Comune intestato non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;
- nei Comuni in cui il Dr. Stefano SCAGLIA è titolare di convenzione non è presente personale con qualifica dirigenziale;
- nell'anno in corso, nei Comuni in cui il segretario comunale opera, sono stati erogati diritti di rogito in misura inferiore al limite di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario Comunale;

Vista la nota del Dr. Stefano SCAGLIA, regolarmente conservata agli atti d'ufficio, dove si attesta che l'ammontare dei diritti di rogito dovuti è inferiore al limite del quinto della retribuzione in godimento;

Preso atto che i diritti di rogito hanno natura retributiva e pertanto l'IRAP è a totale carico del datore di lavoro (v. per esempio, TAR Sardegna n. 493/2016);

Richiamata la normativa contenente la disciplina per il calcolo dei diritti di rogito del Segretario Comunale, di cui l'art 21 DPR 4/12/1997, n. 465 - All. D nonché alla L. 8/6/1962, n. 604 ;

Riconosciuta la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Rilevato che lo scrivente responsabile di servizio non versa in nessuna situazione di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, di cui al combinato disposto degli artt. 6bis, L.241/1990, 6 e ss., DPR 62/2013, 35bis, D.Lgs. 165/2001 e 16, D.Lgs. 36/2023 ;

Visti :

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità ;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;
- l'art 21 DPR 4/12/1997, n. 465 , All. D ;

- la L. 8/6/1962, n. 604
- la L.241/1990 e ss.mm.ii. ;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii. ;

DETERMINA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo della presente determinazione ;
- 2) Di prendere atto e di approvare la documentazione dell'ufficio tecnico, relativa al valore del contratto e, quindi, alla liquidazione dei diritti di rogito ;
- 3) Di prendere atto che, in base alle comunicazioni pervenute dal Comune intestato, i diritti di rogito riscossi nei primi quattro trimestri 2023 possono essere liquidati in toto al Segretario comunale dott. Stefano SCAGLIA, perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
- 4) Di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito del quarto trimestre 2023 al Segretario dott. Stefano SCAGLIA per l'importo di € **387,45** come meglio precisato al punto 5);
- 5) di precisare che l'ammontare lordo dei diritti di rogito è pari a € **512,59** di cui importo netto per €387,45, CPDEL (23,8%) €92,21 e IRAP (8,5%) €32,93;
- 6) di prendere atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito, tra gli altri, da Corte di Cassazione - Sez. Lav. n. 20917/2013, Agenzia delle Entrate - Risoluzione b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;
- 7) di impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la somma complessiva di € **512,59** in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Descrizione	Gestione (CP/FPV)	Scadenza dell'obbligazione (Esercizio di esigibilità)
----------	-------------	-------------------	--

			2023	2024	2025
	Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	CP	387,45	0,00	0,00
	Oneri riflessi	CP	92,21	0,00	0,00
	Irap	CP	32,93	0,00	0,00

8) Di dare atto che, ai sensi del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e con le regole ed i vincoli di finanza pubblica;

9) Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, co.1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10) Di dare atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, co.1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente e diventa esecutivo con la sottoscrizione del responsabile del Servizio Economico – Finanziario ;

11) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico - Finanziario per i conseguenti adempimenti, anche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

12) Di dare atto che la presente determinazione verrà comunicata alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario Comunale ;

13) Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR del Piemonte entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, co. 2-*bis*, D.Lgs. 104/2010;

14) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023;

15) Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

16) Di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile, e se ne attesta la copertura finanziaria al capitolo **1038.99** del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023, esecutivo ai sensi di legge :

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Stefano SCAGLIA

PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. Public.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente determinazione viene pubblicata on line sul sito istituzionale dell'Ente il

Desana, li

Il MESSO COMUNALE
Stefano BESSI

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA